

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

sostituito, ai sensi del decreto n. 187/2016 dalla Vice Presidente
Elisabetta Gualmini

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407/CEE;
- la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.";
- l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";
- il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 "Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale." e successive modifiche e integrazioni;
- il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 24016 del 20/10/2017 "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria fino al 31 dicembre 2017." E successive modifiche e integrazioni;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 09/10/2017;
- la conferma dell'AUSL di Ferrara relativa all'estinzione in data 20/10/2017 del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del comune di Codigoro, codice aziendale 005FE071;
- le comunicazioni dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e dell'IZS delle Venezie relative alle positività riscontrate per influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), sottotipo H5 con esclusione di N8, nelle aziende 001RA041 e 001RA043 (site nel comune di Alfonsine), 008RA051 (sita nel comune di Conselice), 012RA126 (sita nel comune di Lugo).

Rilevato che:

- i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
- tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

Ritenuto necessario rafforzare in Regione Emilia Romagna misure nei confronti dell'influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli, in applicazione ai dispositivi DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e ss.mm.ii. e prot. 24016 del 20/10/2017 e ss.mm.ii;

Ritenuto infine necessario revocare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 166/2017 in quanto superate dalle disposizioni della presente ordinanza;

Dato atto del parere allegato;

ORDINA

1. L'istituzione, ai sensi dell'articolo 43 del D.L.gs 9/2010, di zone di restrizione con un raggio di 1 km dagli allevamenti sede di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) localizzati in provincia di Ravenna e aventi rispettivamente codici aziendali 001RA041 e 001RA043 (situati nel comune di Alfonsine), 008RA051 (situato nel comune di Conselice), 012RA126 (situato nel comune di Lugo). Le zone di restrizione sono raffigurate nella mappa in allegato 1. La data di scadenza delle zone di restrizione di cui al presente punto 1 è indicata in allegato 3.
2. Il mantenimento, ai sensi dell'articolo 16 del D.L.gs 9/2010, di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 km dallo stesso allevamento, raffigurate nella mappa in allegato 2. La data di scadenza delle zone di cui al presente punto 2 e l'elenco degli allevamenti compresi all'interno delle stesse sono indicati in allegato 4.
3. Nelle zone di restrizione di cui al punto 1 si applicano le misure specificate di seguito.
 - a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l'aggiornamento dell'anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;
 - b) effettuazione di una sorveglianza nelle aziende commerciali, da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende USL, verificando

la presenza di segni clinici della malattia e sottoponendo gli animali ad esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico approvato con decisione CE 437/2006 e alle indicazioni della Regione;

- c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di:
 - 1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
 - 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - a. verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - b. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché 'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di
 - 7) ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 - 8) uova destinate alla distruzione;
- e) distruzione delle carcasse;

- f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.L.gs 9/2010;
 - h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
 - 1) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;
 - m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
4. Nella zona di sorveglianza di cui al punto 2 si applicano le misure specificate di seguito.
- 4.1. Misure previste dall'articolo 17 del D.L.gs 9/2010 da applicare sia nella zona di protezione (ZP) sia nella zona di sorveglianza (ZS):
- a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l'aggiornamento dell'anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;
 - b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Aziende USL, presso tutte le aziende commerciali verificando la documentazione dell'allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

- c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
- 4.2. Misure previste dall'articolo 30 del D.L.gs 9/2010 da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
- a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;
- c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
- I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 9/2010;
 - II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono

disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo una o più procedure previste dal D.L.gs 9/2010;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del della Azienda USL competente per territorio, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda USL competente per territorio che lo richieda;

i) è vietata, salvo autorizzazione della Azienda USL competente per territorio, la rimozione o lo spargimento della pollina;

j) È vietata l'introduzione e l'immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

k) è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;

l) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.

5. Durata delle misure da applicare nelle zone di restrizione e di protezione e sorveglianza:

- a) ai sensi dell'articolo 45 del D.L.gs 9/2010 le misure previste per la zona di restrizione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio effettuate al termine dell'abbattimento degli animali sensibili alla malattia presenti nell'allevamento;
 - b) ai sensi dell'articolo 29 del D.L.gs 9/2010 le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio effettuate al termine dell'abbattimento degli animali sensibili alla malattia presenti nell'allevamento.
6. Misure da applicare in tutto il territorio regionale:
- 6.1. In applicazione di quanto previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e ss.mm.ii., nelle <<zone ad alto rischio>> definite dall'articolo 2, comma 1 del dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 sono vietate le seguenti attività:
 - a. allevare pollame all'aria aperta;
 - b. utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c. stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d. utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi (<<uccelli da richiamo>>) e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili;Rispetto a quanto previsto al punto a. possono essere concesse deroghe per l'allevamento di pollame all'aria aperta secondo i criteri che verranno definiti con nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, tenendo conto dei requisiti fissati dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e dei risultati di un'analisi del rischio condotta in collaborazione con il SEER.
 - 6.2. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d. del già richiamato dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e ss.mm.ii., le Aziende U.S.L. competenti per territorio possono autorizzare la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso dispositivo ministeriale.
 - 6.3. Negli allevamenti deve essere garantita l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni e dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 24016 del 20/10/2017 e ss.mm.ii. oltre che l'applicazione

di tutte le misure necessarie per impedire il contatto tra i volatili domestici e l'avifauna selvatica.

- 6.4. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 punto 2 del dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 24016 del 20/10/2017 e ss.mm.ii., trascorsi sei mesi dall'emanazione dello stesso provvedimento ministeriale, negli allevamenti di pollame da carne e di galline per la produzione di uova da consumo, non sarà più possibile concedere l'accasamento dei volatili se i requisiti di biosicurezza non saranno stati valutati con esito favorevole.
- 6.5. I proprietari e i detentori di animali delle specie avicole devono prontamente segnalare all'Azienda USL competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. A questo scopo per ciascun allevamento commerciale deve essere disponibile uno specifico protocollo per il rilievo di tali variazioni, con la definizione delle responsabilità per la segnalazione.
7. La presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 166 del 09/10/2017.
8. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Vice Presidente
Elisabetta Gualmini